

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013, n°6 con il quale è stato emanato il "*Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n° 12 e ss.mm.ii.*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del 19.07.2012 con il quale è stato conferito al Dott. Marco Lupo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n°39 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D.Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. del 03 aprile 2006, n°152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333;
- VISTO l'art. 32 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011;
- VISTA la Circolare 27 luglio 2011 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.A. del 30 novembre 1991 n°1910/91, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha autorizzato con prescrizioni, il Comune di S. Alessio Siculo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86, ad effettuare lo scarico in mare, tramite condotta sottomarina di allontanamento, dell'effluente depurato proveniente dall'impianto di depurazione a servizio del centro urbano, nel rispetto della tab. 5 allegata alla L.R. n° 27/86;
- VISTA la nota prot. n°7907 del 14.12.2009, con la quale il Comune di S. Alessio ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti



la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione sito nella contrada "Cassarina", corredata di parte della documentazione, integrata con successiva nota, prot. n° 1273 del 23.02.2010.

VISTE le note prot. n° 5552 del 03.03.2010 e prot. n° 44246 del 16.11.2010, con le quali il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha richiesto al Comune di S. Alessio Siculo documentazione integrativa, inviata dall'Ente con note prot. n° 2093 del 30.03.2010 e prot. n° 8088 del 14.12.2010.

VISTA la nota prot. n° 18010 del 19.04.2011, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, avendo rilevato nel corso dell'istruttoria tecnica, che l'impianto di depurazione nell'attuale configurazione non rispetta i limiti di emissione fissati dal D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ha invitato il Comune di S. Alessio Siculo a trasmettere una proposta progettuale di adeguamento, corredata di tutta gli elaborati necessari per il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico;

VISTA la nota prot. n° 1371 del 12.03.2012, con la quale il Comune di S. Alessio Siculo, ha inviato copia del progetto preliminare di potenziamento ed adeguamento dell'esistente impianto di depurazione e parte della documentazione richiesta con la precedente corrispondenza;

VISTA la nota prot. n° 6641 del 23.10.2012, con la quale il Comune di S. Alessio Siculo, ha inoltrato un nuovo progetto esecutivo per il "*potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione sito in C.da Cassarina*", in sostituzione del progetto preliminare, precedentemente inviato;

VISTE le note prot. n° 1167 dell'11.01.2013 e prot. n° 17203 del 26.04.2013, con le quali il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al fine di chiarire le incongruenze emerse in fase istruttoria, ha invitato il Comune di S. Alessio Siculo a fornire opportuni chiarimenti ed a trasmettere ulteriore documentazione, inoltrati dall'Ente con note prot. n° 1540 del 06.03.2013 e prot. n° 2769 del 09.05.2013;

VISTA la seguente documentazione inviata dal Comune di S. Alessio Siculo al Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, la quale forma parte integrante del presente Decreto di autorizzazione allo scarico:

- scheda tecnica (trasmessa con nota prot. n° 1540 del 06.03.2013);
- aerofotogrammetria - stralcio mappa catastale - stralcio PRG vigente;
- planimetria generale stato di fatto e documentazione fotografica;
- planimetria condotta di sollevamento liquami - condotta di scarico - condotta sottomarina;
- planimetria generale di progetto;
- schemi di flusso;
- relazione tecnica generale;
- relazione tecnica integrativa;
- relazione verifica di processo;
- analisi refluo ing. - usc. i.d. (2009 - 2010);



- analisi acque marine (campionamento del 04.08.2010);
- parere favorevole ex art. 40 L.R. n° 27/86, relativamente alla disciplina degli usi del demanio marittimo e della sicurezza della navigazione, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Milazzo in data 02.11.1990;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 21.09.2012, "*Assetto delle competenze in materia ambientale in funzione delle modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, nel settore della tutela delle acque, dall'art. 11 della L.R. n° 26 del 09 maggio 2012*", che prevede il rilascio da parte del Dipartimento Reg.le dell'Ambiente di parere preventivo per l'emissione del provvedimento di autorizzazione di qualunque scarico che recapiti in un corpo idrico recettore o nel sottosuolo;

VISTA la nota prot. n° 9570 dell'11.03.2013, con la quale l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha rappresentato all'Assessorato Reg.le del Territorio e dell'Ambiente che per l'emissione dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n° 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/06, non risulta necessario acquisire dal Dipartimento Reg.le dell'Ambiente alcun parere preventivo;

VISTO il Rapporto Istruttorio prot. n° 24404 del 14.06.2013 con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio al Comune di S. Alessio Siculo, a seguito della realizzazione delle opere di cui al progetto "*Potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione sito nel Comune di S. Alessio S. - C.da Cassarina*", dell'autorizzazione allo scarico in mare mediante condotta sottomarina di allontanamento, refluo depurato proveniente dall'impianto di depurazione sito in C.da "Cassarina";

RITENUTO che occorre provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta a termini delle vigenti disposizioni,

Decreta

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni è concessa al Comune di S. Alessio Siculo (ME), a seguito della realizzazione delle opere di cui al progetto "*Potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione sito nel Comune di S. Alessio S. - C.da Cassarina*", l'autorizzazione allo scarico in mare, mediante condotta sottomarina di allontanamento, delle acque reflue depurate, in uscita dall'impianto di trattamento sito in C.da "Cassarina", a servizio del centro urbano del Comune di S. Alessio Siculo e di parte del Comune di Forza d'Agrò.

ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

- 1) le acque reflue urbane depurate, in uscita dall'impianto di trattamento a servizio del centro urbano di S. Alessio Siculo e di parte del Comune di Forza d'Agrò, a



seguito della realizzazione delle opere di cui al progetto "Potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione sito nel Comune di S. Alessio Siculo C.da Cassarina", potranno essere scaricate nel mar "Jonio", mediante condotta sottomarina di allontanamento, a 300 mt dalla battigia e ad una profondità di - 22,00, con una portata nera media non superiore a 90 mc/h, (corrispondente alla potenzialità dell'impianto - 9.000 A.E.), nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:

- Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 ss.mm.ii;
  - Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare il valore di 5000 UFC/100 ml;
- 2) lo scarico in mare con condotta sottomarina di allontanamento non deve produrre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque marine tali da superare, entro duecento metri dalla linea di costa, i valori limiti fissati dalla tabella 7 della L.R. n.27/86;
  - 3) l'organo preposto all'approvazione in linea tecnica del progetto "Potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione sito nel Comune di S. Alessio Siculo C.da Cassarina", ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, dovrà verificare che l'impianto progettato sia in grado di raggiungere i limiti di accettabilità fissati dal provvedimento di autorizzazione allo scarico e che sia improntato a criteri di economicità di gestione, secondo le indicazioni dell'allegato 4 della Delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977;
  - 4) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato a predisporre tutti gli accorgimenti tecnici, al fine di non interrompere il processo depurativo nel corso della realizzazione delle opere di cui al progetto "Potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione sito nel Comune di S. Alessio Siculo C.da Cassarina";
  - 5) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, a seguito della realizzazione delle opere di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione di contrada "Cassarina", dovrà attuare tutti i provvedimenti utili a ridurre i tempi di avviamento del processo depurativo. Ai sensi dell'art. 12 ultimo comma della L. R. n°27/86 e dall'art. 101, comma 1, del D.to L.vo 152/06 e ss. mm. ii., è consentita una deroga di mesi sei, dalla data di avviamento, al rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dal punto 1, per la messa a regime dell'impianto di depurazione. La data di entrata in funzione dell'impianto di depurazione dovrà essere preventivamente comunicata sia a questo Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti che all'Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente;
  - 6) Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, deve adottare standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;
  - 7) Il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5.000 UFC/100ml per il parametro "*Escherichia Coli*" anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica disposizione della competente autorità sanitaria, la quale potrà imporre valori limite più restrittivi per il parametro sopra citato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione alternativi all'utilizzo dell'ipoclorito di sodio e che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo qualora si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
  - 8) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, in relazione alle potenzialità depurative, dovrà fissare i limiti di accettabilità per i singoli insediamenti produttivi che saranno autorizzati a scaricare in rete fognaria. In relazione a quanto predetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107



- comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. ed alla L.R. n°27/86;
- 9) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione all' Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo recettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
- 10) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, i reflui provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 - parte 3 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
- 11) deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;
- 12) al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n° 33 del 05.08.2011), all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto di depurazione (dopo il sistema di disinfezione), dovranno essere realizzati, qualora non siano già in essere, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. L'impianto di depurazione dovrà altresì, essere dotato di misuratori di portata e campionatori in continuo delle acque reflue sia in entrata che in uscita;
- 13) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato ad effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, secondo le seguenti modalità:
- campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD e Solidi Sospesi, con cadenza mensile il primo anno e trimestrale negli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme; se uno dei quattro campioni non dovesse risultare conforme, nell'anno successivo dovranno essere effettuati 12 campionamenti;
  - campioni medi composti nell'arco di 3 ore, con cadenza minima indicata nell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n° 152/06 per i rimanenti parametri di tab. 3 allegato 5 parte 3 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
- le copie di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza quadrimestrale all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
- 14) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato ad effettuare con frequenza minima indicata nell'allegato 7 della L.R. n° 27/86, prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche delle acque marine, per verificare il rispetto dei valori limite fissati dalla tab.7 della L. R. 27/86. Tali prelievi devono essere effettuati alla profondità di 30 cm dalla superficie del mare, ad una distanza inferiore a 200 mt dalla linea di costa. Le copie di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza quadrimestrale all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente;
- 15) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., è autorizzato, a seguito della realizzazione delle opere di cui al progetto "Potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione sito nel Comune di S. Alessio Siculo C.da Cassarina", successivamente all'avviamento di cui al precedente punto 5, entro i limiti della capacità residua di trattamento



- dell'impianto di depurazione di cui al presente provvedimento, previa comunicazione all'Autorità d'Ambito e all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, ad accettare e trattare presso l'impianto, rifiuti e materiali così come definiti dal comma 3 lettere a), b) e c) dello stesso art. 110, purché il peso non sia superiore a 50 tonnellate al giorno. Il conferimento ed il trattamento dei rifiuti liquidi non totalmente identificabili tra quelli indicati al comma 3 lettere a), b) e c) dell' art. 110 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 110 del D. Lgs. n° 152/06;
- 16) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui intenda accettare per sottoporre al trattamento depurativo i rifiuti di cui al precedente punto, per un peso superiore a 50 tonnellate al giorno, ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà preventivamente acquisire "l'Autorizzazione Integrata Ambientale" dal competente Servizio dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti;
  - 17) i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
  - 18) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alle tab. 1 e 2 della L.R. n°27/86, è onerato a ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;
  - 19) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, è onerato a richiedere il rinnovo o il rilascio della concessione demaniale marittima, nel caso non sia mai stata acquisita, per il mantenimento della condotta sottomarina di allontanamento e a trasmettere copia del provvedimento al Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti;
  - 20) dovrà essere realizzata, qualora non fosse già in essere, tutto attorno all'impianto di depurazione, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
  - 21) devono essere osservate le fasce di rispetto circostanti l'area dell'impianto di depurazione, con vincolo di inedificabilità assoluta, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;
  - 22) ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 l'autorizzazione di cui al presente provvedimento è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del rinnovo del presente provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

### ART. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare, in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

### ART. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.



ART. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

20 GIU. 2013

Palermo, li \_\_\_\_\_

II DIRIGENTE DELL'U.O.3  
(Ing. *Girolamo Campanella*)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1  
(Ing. *Giusto Ingrassia Strano*)



IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. *Marco Lupo*)